

Repertorio n. 47281

Raccolta n. 24556

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Esente da Bollo ai sensi dell'art.27 bis della
Tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei. Il giorno cinque del mese di Febbraio (5.2.2026). Alle ore diciotto e venti.

In Barcellona Pozzo di Gotto, nel mio Studio in via Roma 170. Avanti a me dott. ANTONELLA GIAMBO', Notaio in Barcellona Pozzo di Gotto, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta;

E' PRESENTE

La signora ISGRÒ VIVIANA, nata a Messina (ME) il 27 febbraio 1978, codice fiscale: "SGR VVN 78B67 F158R", residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Dott. Benedetto Genovesi n. 132.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparsante, cittadina italiana, la quale mi richiede di ricevere il presente atto.

La signora Igrò Viviana, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata "IL CIRCOLO DELLE LUCERTOLE", con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Umberto I n. 399, codice fiscale: 90020400835, Partita Iva 03563060833, costituita con Atto ricevuto da me Notaio in data 4 aprile 2016 rep. 38065/17769, registrato a Barcellona P.G. il 20 aprile 2016 al n. 1516 - 1T, mi richiede di assistere, redigendone verbale per atto pubblico, alla assemblea straordinaria degli associati, convocata per oggi in questo luogo, in prima convocazione, secondo le norme dello statuto.

In base al suddetto avviso di convocazione, l'odierna assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) - Modifica dello Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore e iscrizione dell'Associazione "Il Circolo delle Lucertole" nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) quale "Associazione di Promozione sociale - A.P.S.", senza acquisire la personalità giuridica.

2) - Approvazione del nuovo Statuto;

3) - Rinnovo del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) per i prossimi tre anni, dato atto che il Consiglio Direttivo è scaduto il 19 febbraio 2022.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che l'assemblea ha il seguente svolgimento.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo signora Isgrò Viviana, la quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata ai sensi del vigente statuto;

Registrato a Messina
il 12.2.2026
al n. 1853-1T



Firmato digitalmente da
ANTONELLA GIAMBO'
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MESSINA:80006010831

- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio e per delega, gli undici associati, aventi tutti diritto di voto, signori: Isgrò Viviana, Lo Monaco Anna Elisa, Lo Monaco Marina, Giglio Antonio Mario, Brunetto Elio, Sindoni Marco Antonino, Presti Marco, Accetta Santina Maria, Mazzeo Carmelo, Spinnato Carmen e D'Amico Sara e tra questi i componenti del Consiglio Direttivo signore: Isgrò Viviana, Lo Monaco Anna Elisa;
- che detti associati rappresentano la totalità e pertanto più del quorum previsto dal vigente statuto per le modifiche statutarie.

Dichiara quindi validamente costituita la presente assemblea straordinaria in forma totalitaria ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Aperta la seduta, il Presidente comunica all'assemblea, relativamente ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno, che, rispettando lo scopo e le finalità dell'Associazione, bisogna provvedere a modificare lo Statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle finalità e attività previste all'art. 5, comma 1, lettere i), j), k), r), v) e w) del Codice del Terzo Settore, e per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore quale "Associazione di Promozione sociale - A.P.S.", senza acquisire la personalità giuridica; relativamente al punto 3), rileva la necessità della nomina del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) per i prossimi tre anni, dato atto che il Consiglio Direttivo è scaduto il 19 febbraio 2022.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

A questo punto, l'assemblea già a conoscenza delle modifiche da apportare allo statuto, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche dello Statuto necessarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle finalità e attività previste all'art. 5, comma 1, lettere i), j), k), r), v) e w) del Codice del Terzo Settore, e per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore quale "Associazione di Promozione sociale - A.P.S.", senza acquisire la personalità giuridica; e di adottare lo Statuto nel nuovo testo approvato, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;
- di nominare il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) per i prossimi tre anni, nelle persone dei soci infra indicati e con le seguenti cariche: ISGRO' VIVIANA, comparsante sopra generalizzata, Presidente; - LO MONACO ANNA ELISA, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 21 gennaio 1951, codice fiscale: "LMN NLS 51A61 A638Z", residente in Barcellona Pozzo di Gotto, via Dott. Benedetto Genovesi n. 132, Vice Presidente; GIGLIO ANTONIO MARIO, nato a Barcellona Pozzo di

Gotto (ME) il 24 ottobre 1977, codice fiscale: "GGL NNM 77R24 A638U", residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Ugo di Sant'Onofrio n. 25/A, Consigliere.

I nominati accettano la carica conferita, dichiarando che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità.

Il Presidente viene autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione, con conferimento dei poteri per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o Autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.

L'Associazione chiede di poter usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore diciannove e quindici.

Del presente atto, da me scritto a macchina e completato a mano, ho dato lettura, con l'allegato, presente l'assemblea, alla comparente che lo approva e conferma. Consta di due fogli di cui occupa cinque facciate fin qui e si sottoscrive alle ore diciannove e quindici.

F.TO VIVIANA ISGRO' NQ - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

STATUTO

ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, quale Ente del Terzo Settore, una Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, denominata "IL CIRCOLO DELLE LUCERTOLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - A.P.S.", in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017 e s.m.i.), dal Codice civile e dalla normativa in materia.

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ETS" con l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità, è apertistica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, svolgendo in particolare le attività previste all'art. 5, comma 1, lettere i), j), k), r), v) e w) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Inoltre l'Associazione ha come principi informatori la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione ha sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), con indirizzo in via Dott. Benedetto Veronesi n. 132.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale.

	L'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, delle finalità di cui sopra, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste alle lettere i), j), k), r), v) e w) dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, modificato dall'art. 3 del D.Lgs 105/2018 e s. m.i.: lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità di solidarietà sociale. Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, l'organizzazione si propone di svolgere le seguenti specifiche attività di interesse generale: manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi,	

l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti, per la realizzazione dei fini sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati purchè lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e ad altre leggi sul volontariato.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate all'art. 5, purchè assumano carattere strumentale e secondario rispetto a quelle di interesse generale, come stabilito all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Inoltre l'associazione può:

- nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, o attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

• esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

ART. 3 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 8 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 10 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta ad altro associato, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio occorre anche il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,

- disciplina l'ammissione degli associati,

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 13 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017 e s.m.i..

ART. 18 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 - Bilancio sociale

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22 - Convenzioni

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e

per conto dell'associazione.

ART. 25 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 - Norma transitoria

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

F.TO VIVIANA ISGRO' NQ - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

Io sottoscritto Dottor Antonella Giambò, Notaio in Barcellona Pozzo di Gotto, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, dichiaro che la presente copia è conforme all'originale cartaceo e formata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 13 febbraio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Giambò